

## REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2004 DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l'imposizione delle misure provvisorie si è svolta una visita di verifica in loco presso la sede della Ekol Kontraplak, Taskopru, Turchia, in considerazione del fatto che la Turchia era ritenuto un possibile paese di riferimento per la determinazione del valore normale.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) La Commissione, con regolamento (CE) n. 988/2004<sup>(2)</sup> (il «regolamento provvisorio») ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di okoumé definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, di cui al codice NC ex 4412 13 10, originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).

- (6) Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti e in seguito a tale esame, ove ritenuto opportuno, sono state debitamente modificate le conclusioni.

## C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

## 1. Prodotto in esame

- (2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»).

- (7) Il prodotto in esame è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC ex 4412 13 10. Tale definizione si riferisce sia al compensato fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato tutto di okoumé») sia a quello con una o due delle facce esterne in legno di okoumé («compensato con rivestimento di okoumé»), essendo gli strati interni costituiti di un altro tipo di legno.

## B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Alle

- (8) Vari importatori hanno sostenuto che il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé non si possono considerare uno stesso prodotto, in quanto la composizione degli strati interni incide sulle caratteristiche essenziali del compensato. Si è inoltre sostenuto che detti prodotti differiscono notevolmente in termini di prezzo e di impieghi.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5.